



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Esente da imposta di bollo e di registro - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Repertorio numero 67245

Raccolta numero 31460

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 21 (ventuno) settembre 2022 (duemilaventidue).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Stefanoni Giovanni, nato a Dalmine (BG) il 12 settembre 1967, codice fiscale STF GNN 67P12 D245J, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione subito oltre indicata, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, e che, agendo nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio direttivo legale rappresentante dell'Ente associativo

"Club Alpino Italiano - Sezione di PIAZZA BREMBANA"

in sigla

"C.A.I. - Sezione di PIAZZA BREMBANA"

con sede in Piazza Brembana (BG), via B. Belotti n.54/B, Codice Fiscale 94011200162, Partita Iva 02466070162, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenute dalla Regione Lombardia in data 3 aprile 2007 al n.2233, iscritto nel REA del Registro Imprese di Bergamo al n. BG-291163, munito dei necessari poteri in forza di delega contenuta nel verbale assembleare a mio rogito in data 23 maggio 2022 n.66618/31090 rep., registrato a Bergamo il 25 maggio 2022 al n.24686 Serie 1T, il quale, in nome e per conto della detta associazione, stipula quanto segue.

Premesso

- che con verbale a mio rogito in data 23 maggio 2022 n.66618/31090 rep., anzi citato, l'assemblea degli associati ha deliberato di adottare un nuovo testo di statuto composto da n.33 (trentatré) articoli;
- che al presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del consiglio direttivo stesso, tutti in via tra loro disgiunta, veniva attribuito ogni potere e facoltà per gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato in detta assemblea, compresa l'adozione di ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni statutarie richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione;
- che l'Ufficio Runtis Regione Lombardia - Articolazione di Bergamo, con comunicazione trasmessa in data 5 settembre 2022, ha rilevato la necessità per l'associazione, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - Sezione A.P.S., di apportare allo statuto alcune modifiche;
- che ora si intende quindi recepire le suddette richieste apportando allo statuto allegato sotto la lettera "B" al verbale a mio rogito in data 23 maggio 2022 n.66618/31090 rep.,

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 24/09/2022

al n. 43760

Serie 1T

Euro 245,00

più volte citato, le relative modifiche.

Tutto ciò premesso

il signor Stefanoni Giovanni, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione Club Alpino Italiano - Sezione di PIAZZA BREMBANA, suddetta, in adesione alla richiesta dell'Ufficio Runts Regione Lombardia - Articolazione di Bergamo, munito dei necessari poteri in forza dell'autorizzazione attribuitagli con verbale assembleare in data 23 maggio 2022 n.66618/31090 rep., più volte citato,

dichiara

* di inserire all'**art.1** l'indicazione della sede dell'associazione;

* di integrare l'**art.3** per

.inserire al **primo comma** anche l'indicazione delle lettere di cui all'**art.5** del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. relative alle attività che l'associazione può svolgere e precisamente F, I, K, E;

.inserire un **nuovo ultimo comma** per precisare che per conseguire gli scopi sociali l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri associati e volontari;

* di eliminare all'**art.5 primo comma** la parola "ordinari" con riferimento ai soci;

* di integrare l'**art.7** con un **nuovo ultimo comma** per stabilire che la quota associativa non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato;

* di inserire un **nuovo art.12 bis** nel quale vengono indicati i diritti e i doveri degli associati;

* di modificare l'**art.14** per specificare al **primo comma** che l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ed è costituita da tutti i Soci, eliminando la distinzione tra soci ordinari e familiari;

* di modificare l'**art.15 secondo comma** per stabilire che l'Assemblea straordinaria può essere convocata da almeno il 10% dei Soci della Sezione;

* di modificare l'**art.16 primo comma** per indicare che hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea;

* di integrare l'**art.19** per stabilire

.che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art.2382 del Codice Civile;

.che tra le funzioni del consiglio direttivo vi è anche quella di identificare e documentare le attività diverse previste all'**art.3** dello statuto;

.che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e che le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

* di eliminare all'**art.26 primo comma** la parola "ordinari" con riferimento ai soci;

* di integrare l'**art.30** per stabilire che

(i) è vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore;

(ii) il patrimonio sociale come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

* di meglio formulare l'**art.31** all'**ultimo comma** inserendo, in tema di devoluzione, il riferimento all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 e l'indicazione "sempre fatto salvo il potere dell'ufficio Runts competente".

* * * *

Per gli adempimenti di legge si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** il testo aggiornato dello statuto, sempre costituito da n.33 (trentatré) articoli, statuto che, omessane la lettura a richiesta dell'intervenuto che dichiara di conoscerlo, resta debitamente approvato e sottoscritto a conferma dallo stesso con me Notaio.

* * * *

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto integrativo sono assunte dall'associazione.

* * * *

Ribadito l'incarico al Notaio rogante per compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli è stato letto da me Notaio al signore qui intervenuto che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e dieci minuti.

Firmato: Stefanoni Giovanni

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Allegato "A" all'atto n. 67245/31460 rep.

S T A T U T O

della Sezione di Piazza Brembana A.P.S. - E.T.S.

del Club Alpino Italiano

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Art. 2 - Natura

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Locali sede

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Ammissione

Art. 7 - Quota associativa

Art. 8 - Durata

Art. 9 - Dimissioni

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Art. 12 - Ricorsi

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Partecipazione

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Art. 18 - Deliberazioni

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Art. 20 - Durata e scioglimento

Art. 21 - Convocazione

Art. 22 - Modalità di convocazione

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti del Presidente

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Art. 25 - Compiti del Segretario

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione e durata

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DEVOLUZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale - Bilancio - Devoluzione

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio delle norme del Club Alpino italiano ed entrata in vigore.

N.B. - Abbreviazioni presenti nel testo a seguire e nel DL n. 117 del 3 luglio 2017:

AD Assemblea dei Delegati

ODC Organo di Controllo

ADR Assemblea Regionale dei Delegati

PG Presidente Generale

APS Associazione di promozione sociale

PR Presidente Regionale

ETS Ente del Terzo Settore

OTP Organi Tecnici Periferici

CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo

OTC Organi Tecnici Centrali

CDC Comitato Direttivo Centrale

OTCO Organi Tecnici Centrali Operativi

CDR Comitato Direttivo Regionale

OTTO Organi Tecnici Territoriali Operativi

CTS Codice Terzo Settore (DDL n.117 del 3 luglio 2017)

CE Comitato Elettorale

GR Raggruppamento Regionale di Sezioni

ODV Organizzazione di Volontariato

RUNTS Registro Nazionale del Terzo Settore

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita con sede in Piazza Brembana (BG) l'Associazione denominata **"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Piazza Brembana - A.P.S. - E.T.S."** con sigla **"C.A.I. - Sezione di Piazza Brembana A.P.S. - E.T.S."**.

Essa è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale ed è iscritto al Registro delle persone giuridiche

private tenuto dalla Regione Lombardia dal 03 Aprile 2007 al n. 2.233.

Si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano, Regione Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democrazia; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale., e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), lettere F, I, K, E, aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti e gli enti territorialmente competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpini-

stiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, ed in particolare con la Scuola Orobica Enzo Ronzoni, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo e ciclo-escursionismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, altre pubblicazioni sezionali e l'"Annuario" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

m) promuovere la condivisione della cultura delle diversità per l'inserimento di persone con disabilità nel tessuto sociale e nella nostra Associazione;

n) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato;

o) utilizzare gli immobili di proprietà sociale costituiti dai Rifugi Alpinistici ed Escursionistici come presidio di cultura e pubblica utilità per la salvaguardia dell'uomo, natura, biodiversità, paesaggio e ambiente in montagna, e così per lo svolgimento di attività didattiche, formative, sociali, soccorso, ricreative e sportive in montagna.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali. Spetta all'organo di amministrazione individuarle e documentarle.

Per conseguire gli scopi sociali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gra-

tuite dei propri associati e volontari.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati in formato cartaceo o, in alternativa, in formato elettronico, all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si è iscritti delle quote associative annuali arretrate.

La quota associativa non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione del-

la persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

Art. 12 bis - Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di:

- . partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- . eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- . formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- . essere informati sull'attività associativa.

I soci sono tenuti a:

- . rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- . essere in regola con il versamento della quota associativa;
- . non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- . impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzianti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezione in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio dei 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% dei Soci della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data

stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' di norma escluso il voto per corrispondenza o telematico, fatto salvo in ogni caso particolari esigenze che dovessero richiederne l'attivazione, comunque solo previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito fatte salve specifiche previsioni normative. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti a-

venti diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a 7 e non superiore a 15 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art.2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea del Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
 - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- identifica e documenta le attività diverse previste

all'art.3 del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e massimo due Vice Presidenti; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 (due) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale dei CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente e i Consiglieri possono altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritengano utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impe-

dimento, da uno dei Vice Presidenti, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali, dopo l'approvazione, possono essere liberamente consultati dai Soci nella sede Sociale. Il Presidente ha facoltà di consentire il rilascio delle copie o di stralci dei singoli atti opportunamente vidimati, ai soggetti che ne facciano richiesta per gli scopi previsti dalle norme vigenti o per ottemperare agli obblighi amministrativi.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta unitamente ai due Vice Presidenti (Comitato di Presidenza) i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno comunque essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione; dura in carica non più di tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente, o con firma disgiunta, in base ai li-

miti d'importo determinati dal Regolamento della Sezione.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due sup-

plenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici e *privati*; da altre donazioni, proventi o lasciti. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

Il patrimonio sociale come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DEVOLUZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale - Bilancio - Devoluzione

Gli Esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento, sempre fatto salvo il potere dell'ufficio Runts competente.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regola-

mento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Firmato: Stefanoni Giovanni

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)